

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

12<sup>a</sup> (Igiene e Sanità)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

---

**Presidenza del presidente della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
PONTONE**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1288) CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica**

**(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica**

(Discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 3, 7
COVIELLO ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	4, 6
* CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> . .	5
* MASCIONI ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	6
TATÒ ( <i>AN</i> ) . . . . .	6
* TOMASSINI ( <i>FI</i> ) . . . . .	4, 5, 6

---

*N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democraticiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 16,05.*

*DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE*

*(1288) CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica*

*(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1288 e 1690, sulla stessa materia.

Propongo pertanto che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Riferirò io stesso alle Commissioni, anche a nome del relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, senatore Sanzarello.

La carenza di iodio – della quale il gozzo endemico è la manifestazione più frequente – rappresenta, come sottolineato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, uno dei principali problemi mondiali di salute pubblica. Secondo le indagini epidemiologiche condotte negli ultimi anni, in Italia non meno di 5 milioni di persone sono affette da gozzo endemico e da altre patologie derivanti da carenza di iodio. Per prevenire l'ulteriore diffusione di tali malattie, la cui insorgenza è favorita dall'insufficiente assunzione di iodio a livello alimentare, la soluzione più efficace sembra essere rappresentata dalla sostituzione del normale sale da cucina con quello arricchito di iodio.

I disegni di legge in esame, pertanto, disciplinano le modalità di utilizzo e di vendita del sale arricchito con iodio, destinato sia al consumo diretto che all'impiego come ingrediente nella preparazione e nella conservazione degli alimenti.

Per le definizioni, entrambi i disegni di legge rinviano ai decreti del Ministro della sanità che già definiscono la materia. Andrebbe eventualmente approfondito il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1288, che sembra in realtà discostarsi, nella indicazione dei margini di tolleranza nella composizione del sale arricchito, da quanto disciplinato da uno dei decreti sopra citati.

Per quanto riguarda la commercializzazione, entrambi i disegni di legge impongono che nella vendita al dettaglio siano disponibili sia il sale arricchito di iodio che quello alimentare comune. Il disegno di legge di iniziativa governativa prevede che quest'ultimo sia fornito solo su richiesta del consumatore; l'Atto Senato n. 1288 punisce con una sanzione amministrativa l'indisponibilità negli esercizi commerciali del sale arricchito. Entrambi i disegni di legge introducono forme di pubblicità finaliz-

zate ad informare la popolazione sui benefici della iodoprofilassi. Essi autorizzano inoltre l'impiego del sale arricchito con iodio – che nella normativa vigente è consentito ai soli fini del consumo diretto – anche nella preparazione e nella conservazione degli alimenti.

Il disegno di legge n. 1288, agli articoli 3 e 4, disciplina il confezionamento del sale arricchito e la relativa etichettatura. In particolare, vengono confermati i limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente per le confezioni di sale arricchito, che invece risultano soppressi dall'articolo 6 del disegno di legge n. 1690. Per quanto riguarda poi l'etichettatura, quest'ultimo disegno di legge affida al Ministero della salute l'individuazione di un logotipo da apporre sia alle confezioni di sale arricchito sia a quelle dei prodotti che lo utilizzino come ingrediente.

Il disegno di legge n. 1288, infine, prevede – benché senza che siano presenti norme di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria – la realizzazione di un sistema di rilevazione e di diffusione di dati sul consumo di sale arricchito, nonché la raccolta di altri studi o indagini in materia. Esso affida inoltre ad un regolamento la predisposizione delle norme di esecuzione della legge.

In conclusione, anche a nome del relatore Sanzarello, propongo di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1690, di iniziativa del Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, premesso che condivido il provvedimento per quel che concerne i profili sanitari, vorrei avere qualche chiarimento in ordine ai profili di tipo industriale e commerciale in esso contenuti. Innanzitutto, ritengo che sarebbe il caso di conoscere i costi che deriverebbero all'industria dall'introduzione delle norme che siamo chiamati ad esaminare.

Forse sarebbe anche il caso di acquisire, in via informale, eventuali osservazioni da parte delle società che producono il sale tradizionale a livello industriale. Lo ripeto, mentre siamo totalmente d'accordo sugli aspetti sanitari del provvedimento, vorremmo qualche chiarimento in merito agli aspetti di carattere industriale. Certamente il relatore o il rappresentante del Governo potranno fornire dei chiarimenti per appianare quelle difficoltà o contrarietà che potrebbero essere opposte all'adozione della disciplina in questione da parte di coloro che, senza averla richiesta, si troverebbero a dover sopportare gli oneri conseguenti alla sua applicazione.

TOMASSINI (*FI*). Il disegno di legge al nostro esame ha un forte significato per coloro che sono affetti da patologie da carenza iodica, che incontrano vari problemi di ordine sanitario. Non credo che si possa sostenere che le disposizioni in esame sottendano valutazioni di carattere politico e quindi auspico che al termine della discussione generale, che mi auguro possa concludersi rapidamente, sia possibile fissare un termine ravvicinato per la presentazione di eventuali emendamenti o ordini del giorno, così da poter procedere ad una celere approvazione del provvedimento.

Per quanto mi riguarda, mi limito a far presente che finora non ho ricevuto segnalazioni di segno contrario al merito del provvedimento. Peraltro, la disciplina non introduce alcun meccanismo che privilegi una categoria rispetto ad un'altra, confermando che si opera in un regime di libera concorrenza.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Desidero evidenziare come tutti i Gruppi politici condividano largamente il merito del testo normativo presentato dal Governo, che peraltro recepisce gran parte delle indicazioni del disegno di legge di iniziativa del senatore Crinò.

Ritengo pertanto che si possa arrivare in tempi brevi all'approvazione del provvedimento, che risponde ad una sollecitazione forte sia del mondo medico sia, soprattutto, di coloro che vivono in prima persona i problemi di salute derivanti da carenza di iodio.

Mi sembra che le richieste di chiarimento del senatore Coviello debbano essere rivolte piuttosto al Ministero dell'industria. Eventualmente potremmo acquisire l'opinione delle associazioni di categoria delle aziende che producono il sale, anche se il fatto che non risultino finora pervenuti rilievi critici – conoscendo quanto l'Italia sia riservata e quanto le cose non si vengano a sapere – induce a ritenere che si possa procedere senza particolari problemi. Tra l'altro, rilevo che nell'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento si fa riferimento proprio a quanto ricordato dal presidente Tommasini.

Poiché nel caso in questione il bene è prodotto in regime di libera concorrenza, non mi sembra che vi siano particolari indicazioni di cui tenere conto. Per maggiore tranquillità, l'unica accortezza potrebbe essere quella di sentire le associazioni di categoria interessate. Ancora una volta ribadisco che questo provvedimento è noto a tutti coloro che operano nel settore e dunque, se ci fossero state obiezioni al riguardo, esse sarebbero già emerse. Nulla vieta comunque alla Presidenza di compiere una verifica in tal senso, purché in tempi brevissimi, considerata l'attesa di questa normativa da parte del mondo medico e soprattutto di tanti malati.

TOMASSINI (*FI*). Aggiungo, per coloro che non hanno seguito la vicenda, che la distribuzione del sale alimentare comune e quella del sale arricchito con iodio sono già regolate da una specifica disciplina. Non esiste una differenza in proposito.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, è finalizzata ad assicurare che gli esercizi commerciali pongano a disposizione degli utenti le due tipologie di sale – in analogia a quanto già oggi avviene per lo zucchero e i dolcificanti nei bar – mentre, con il successivo articolo 4, si consente l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

L'unica vera novità dal punto di vista commerciale è legata ad un logo, da apporre nelle confezioni di sale arricchito che il Ministero della salute dovrà individuare, nei tempi e nei modi opportuni per consentire

alle aziende produttrici di provvedere in tal senso. Mi pare, in ogni caso, che la prevalenza sanitaria della materia sia evidente.

COVIELLO (*MAR-DL-U*). Ritengo che il costo della pubblicità contemplata nel comma 3 dell'articolo 3, per cui non è prevista alcuna copertura finanziaria, non possa essere posto a carico del Ministero della salute né, tantomeno, del Ministero delle attività produttive. Credo invece che gli oneri derivanti dall'effettuazione della pubblicità prevista debbano essere posti a carico delle aziende che producono sale iodato.

La formulazione del comma 3 dell'articolo 3, potrebbe far pensare che gli oneri derivanti dalla sua applicazione spettano allo Stato. Qualora si optasse per tale interpretazione, sarebbe necessario individuare una adeguata copertura finanziaria, altrimenti gli oneri della pubblicità prevista resterebbero in carico alle aziende produttrici di sale iodato.

TOMASSINI (*FI*). Mi permetto di aggiungere alle parole del senatore Coviello che non identifico come pubblicità l'esposizione di una «locandina» negli esercizi commerciali diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodoprofilassi.

In questo caso non c'è alcun obbligo di diffusione pubblicitaria delle informazioni, almeno a me pare che sia una estensione dell'interpretazione. La norma, ripeto, prevede solo l'esposizione di un cartello – che qui viene definito «locandina» – di carattere informativo. Che si debba quantificare un onere per tale fine è un'opinione e, come tutte le opinioni, è rispettabile, ma non credo che si debba ricorrere ad un apposito capitolo di spesa.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Ci sono anche obblighi per quanto riguarda l'etichettatura e le confezioni.

TATÒ (*AN*). Signor Presidente, non vorrei che si trattasse di un errore materiale, ma all'articolo 3, comma 1, con riferimento alla disponibilità nei punti vendita di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune, in conclusione si dispone che «quest'ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore». Credo che debba essere esattamente il contrario, perché il gozzo non è la norma, il gozzo è la patologia.

MASCIONI (*DS-U*). Signor Presidente, non vorrei che i resoconti brillassero per l'assenza delle ragioni vere per le quali approviamo il disegno di legge in esame, che sono ragioni sanitarie, perché il gozzo endemico è una malattia sociale. C'è un miliardo di persone nel mondo che soffre di questa patologia. Si presume che in Italia il 10 per cento della popolazione soffra di questa patologia, piuttosto diffusa in diversi territori: area alpina, Piemonte, zone appenniniche dell'Italia centrale (nelle zone di Pesaro e Urbino un'indagine ha rilevato l'esistenza del fenomeno), zone dell'entroterra, Toscana, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Questa patologia, una volta insorta, non può essere risolta; si può solo prevenire e la prevenzione si attua assumendo sale arricchito con iodio. C'è chi ha pensato di aggiungere il sale iodato nell'acqua, però questa soluzione, peraltro complicata, comporterebbe per tutti un obbligo ad assumere iodio.

Credo che, nel caso della malattia sociale in questione, il Parlamento possa con la normativa in esame fornire un valido strumento in direzione della prevenzione. In relazione ai rilievi espressi sui costi connessi all'esposizione della locandina di cui al comma 3 dell'articolo 3, auspico che il Governo si faccia carico di diffondere a livello nazionale un'apposita informativa in ordine alla disciplina in questione. Peraltro, presumo che nei luoghi in cui il gozzo endemico è più diffuso i medici di famiglia, attenti alle esigenze dei loro pazienti, si attiveranno per diffondere tale informativa.

Da ultimo, vorrei ricordare che possiamo parlare di gozzo endemico quando in una determinata area territoriale la patologia colpisce più del 10 per cento della popolazione adulta e più del 20 per cento di quella in età scolastica.

Concludo auspicando che l'iter parlamentare del provvedimento, senz'altro opportuno, sia completato in tempi ragionevoli.

PRESIDENTE, *relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché sulla proposta da me avanzata in ordine al testo da assumere a base della discussione non sono state espresse osservazioni, si intende che la Commissione conviene sull'adozione come testo base del disegno di legge n. 1690, di iniziativa governativa.

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al sopracitato disegno di legge per le ore 12 di giovedì 13 febbraio. Poiché non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

